

RUBRICHE | OSSERVATORIO CARCERI

GIUSTIZIA

Carceri, tecnologia off limits

Gli strumenti informatici generalmente non sono ammessi negli istituti penitenziari, ma secondo la Cassazione nessuna norma vieta espressamente all'avvocato di portare in carcere strumenti elettronici, purché tale esigenza sia contemperata con quelle di tutela della sicurezza relativa alla restrizione custodiale. Tale possibilità deve quindi essere autorizzata previa la preliminare verifica della funzionalità dell'uso dello strumento stesso per l'esercizio del diritto di difesa

Alessandro Bastianello *

L'uso degli strumenti informatici ha caratterizzato praticamente tutta la mia esperienza professionale. Già all'epoca dell'università il computer era tra i miei strumenti di uso quotidiano. Un po' alla volta la macchina da scrivere veniva sostituita dal computer che consente di scrivere con il vantaggio di poter correggere e modificare il testo prima di dare il comando di stampa.

Erano i primi anni 90 e nel mondo professionale degli avvocati arrivarono le prime banche dati giuridiche su cd-rom che in breve sostituirono i repertori. Sempre in quegli anni è arrivato anche internet portando con sé una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il modo di comunicare e di cercare informazioni.

Gli avvocati hanno compreso velocemente le potenzialità delle nuove tecnologie ed hanno iniziato subito a dotarsi di personal computer, telefoni cellulari, computer portatili fino ad arrivare ai più recenti tablet che consentono anche di prendere appunti su fogli di carta virtuali.

Non si può però registrare altrettanta velocità nel dotarsi di infrastrutture informatiche sul versante giustizia. Infatti il Processo Civile Telematico, inteso come il sistema di servizi informatici destinato a sostituire la maggior parte delle operazioni di cancelleria, è diventato realtà solo nel 2014. Mentre il settore penale è rimasto fermo al vecchio Re.Ge., un software risalente alla fine degli anni '80, sostanzialmente una base dati dei procedimenti pendenti nei vari Tribunali. Situazione rimasta ferma fino alla metà dello scorso decennio quando si è pensato di adottare un registro

unico nazionale per il processo di cognizione (SICP). In ogni caso quanto fatto era orientato all'organizzazione interna dei servizi relativi alla giustizia. La prima "interfaccia" con gli utenti è stata l'introduzione con il d.l. 179/2012 (art. 16, comma 9 lett. c) bis), dell'obbligatorietà delle notifiche penali telematiche a persona diversa dall'imputato.

L'innovazione procedeva lentamente e le possibilità di accedere ai documenti e di trasmettere atti mediante posta elettronica certificata o altri mezzi non erano nemmeno all'orizzonte. Tuttavia l'epidemia da Covid 19 ha, all'improvviso, reso indispensabile il ricorso alle tecnologie informatiche per impedire il completo stallo del sistema. L'effetto collaterale e positivo della pandemia è stato l'approdo dell'informatica nel processo penale. Tutto ciò che prima sembrava impossibile di colpo è diventato realtà. Ecco la possibilità di depositare una vasta serie di atti per il tramite della Pec, la comparsa di un portale dedicato ai depositi successivi alla chiusura delle indagini con l'importantissima funzione di consentire di scaricare gli atti del processo in formato digitale.

L'avvocato penalista nel corso del tempo si è evoluto. Ha adottato sistemi di archiviazione digitale, scrive gli atti utilizzando un computer e impiega questo strumento anche per le ricerche giurisprudenziali. Tuttavia, nel momento di entrare in carcere per incontrare il proprio assistito, è costretto a dimenticarsi dell'informatica e a tornare alla carta e alla penna perché i regolamenti impongono restrizioni alla possibilità di accedere agli istituti avendo con sé strumenti informatici, quali computer o tablet in nome della sicurezza.



In vero nessuna norma vieta esplicitamente al difensore di recarsi a colloquio con il proprio assistito portando con sé un computer portatile o un tablet. Riguardo la possibilità di accedere agli istituti di pena con strumenti informatici, si è espressa la Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. III, Sent. 18 settembre 2019 n. 38609) osservando che, a norma dell'art. 104 c.p.p., l'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il proprio difensore fin da subito e che questo, ai sensi dell'art. 36 delle norme di attuazione ha il diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova in custodia. Diritto che sussiste anche nella fase dell'esecuzione come previsto dall'art. 18 della L. 26 luglio 1975 salvo l'eventuale dilazione dei colloqui, peraltro applicabile solo in casi del tutto eccezionali. Al momento dell'ingresso in istituto per l'effettuazione dei colloqui, in forza del regolamento sull'ordinamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37) le persone ammesse al colloquio con i detenuti, compresi i difensori, devono essere identificate e sottoposte al controllo secondo le modalità previste dal regolamento interno del singolo istituto, al fine di garantire che non vengano introdotti strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi. Relativamente agli strumenti informatici, che in genere non sono ammessi in nessun istituto la Corte, dopo aver chiarito che nessuna norma vieta espressamente all'avvocato di portare in carcere per i colloqui con l'assistito strumenti informatici, spiega che tale modalità di incontro, pur potendo essere presa in considerazione, deve essere contemperata con le esigenze di tutela della sicurezza connesse alla restrizione custodiale. Secondo la Corte, quindi, la possibilità per il difensore di portare con sé un computer deve essere autorizzata previa la preliminare verifica della funzionalità dell'uso di simile strumento per l'e-

sercizio del diritto di difesa. Sempre secondo i giudici di legittimità la questione centrale non è quella di stabilire se il difensore possa entrare o meno in carcere con il suo personal computer, ma quella di verificare in che termini possa dispiegarsi, in concreto, il diritto di difesa mediante l'uso di uno strumento informatico. A tal fine secondo la Corte il difensore è tenuto a illustrare adeguatamente le ragioni che rendono effettivamente indispensabile l'impiego di strumentazione informatica nello svolgimento del colloquio. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che correttamente era stata negata la possibilità di far entrare un computer in sala colloqui, dal momento che il fascicolo poteva essere stampato e portato all'interno nel tradizionale formato cartaceo oppure portando in istituto una pen-drive da utilizzare su uno dei computer in dotazione alla struttura. Ciò al fine di scongiurare il rischio che l'introduzione di un personal computer dall'esterno possa favorire, anche mediante l'utilizzo di internet, l'accesso a informazioni estranee a quelle strettamente funzionali alla conoscenza degli atti processuali utili all'esercizio delle prerogative difensive. L'atteggiamento della Corte non è condivisibile, infatti, pur prescindendo dalla scarsa fiducia riposta nel corretto comportamento del difensore, occorre osservare che computer e tablet sono ormai strumenti di uso quotidiano e che nello svolgimento dell'attività professionale hanno ormai sostituito il vecchio taccuino e la penna. Occorrerà dunque "un passo in avanti" anche nel particolare ambito carcerario così da poter consentire l'accesso agli istituti da parte dei difensori con gli ordinari strumenti di lavoro che oggi sono proprio i computer portatili e i tablet.

* *Avvocato*, Coordinatore della Sottocommissione Carcere dell'Ordine degli avvocati di Milano